

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<vitto>> è sostituita dalle seguenti: <<esercizio del mandato>>;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981.>>;

c) il comma 2, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17/2010, è abrogato.